



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

Segreteria

Tel 0934/71244 fax 0934/592695

UOR: Segreteria RUO: Falzone
 FUNZIONE:
 MACROATTIVITA':
 ATTIVITA':

№ 5217 Prot. _____
 Allegati _____

Caltanissetta, 11 SET 2007

Oggetto: Ausiliari BI (già conducenti di automezzi speciali). Nota prot. n. 251 del 30.01.2006.

0800302206		TRIBUNALE - ENNA	
N. 1540	11.9.07	CC	RU
FOR			
Funzione	Approvazione	Arivita	
6			
			Controfirmato

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
ENNA

Con riferimento alla nota indicata in oggetto, si trasmette in allegato parere espresso dalla Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi.

Copra olma Frasca
12/9/07

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Francesco Ingargiola

F. Ingargiola



Ministero della Giustizia

*Sipartimentale dell'Amministrazione Giudiziaria, del Procurato e dei Servizi
Ufficio Generale del Procurato e della Formazione
Ufficio I Affari Generali*

Prot. n. 116/1/02.0/GM/1

Roma,

2 AGO. 2007

All.: 1

Rif. Prot. n. 895 del 08/02/2006

M_DG - 08580400606

Corte d'Appello di **CALTANISSETTA**

02/08/2007 10:01:33 - 0004883

Atta Corte di Appello di

CALTANISSETTA

OGGETTO: Ausiliari B1 (già conducenti di automezzi speciali) - individuazione della esatta tipologia di patente cui debbono essere titolari.

Nel riscontrare la nota in riferimento si trasmette il parere espresso dalla Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi sulla materia di cui all'oggetto.

Il DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi

Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi

Ufficio Ferreo



14/06/2007.m_agDDG.28648

Al Signor Direttore Generale

SEDE

Oggetto: ausiliari B1 (già conducenti di automezzi speciali); individuazione della esatta tipologia di patente di cui debbono essere titolari.

Si fa riferimento alla richiesta di notizie relative al parere richiesto a questa Direzione Generale dalla Direzione Generale del personale e della formazione in relazione ad un quesito posto dalla Corte di Appello di Cataniassetta su quanto in oggetto indicato.

Premesso che questo Ufficio non ha la competenza a valutare la assimilazione della figura del conducente di veicoli, ausiliario B1, come risultante dalla classificazione del personale contenuta nel C.C.I. di Amministrazione del 5 aprile 2000, a quella del conducente di automezzi speciali di cui al D.P.R. 1219/1984, e successive modifiche, si rappresenta quanto a conoscenza di questo Ufficio sul più specifico punto concernente la categoria di patente richiesta quale requisito indispensabile per la guida degli automezzi di questa Amministrazione.

Per quanto consta all'Ufficio, ed anche in ragione di quanto appreso in occasione di vari colloqui intercorsi per ragioni di ufficio con la M.C.T.C., molto probabilmente, il possesso della patente di cat "D" e "D-E", ai fini dell'assunzione in servizio del conducenti di automezzi speciali -IV qualifica funzionale- è stato, in passato, richiesto in ragione del fatto che esso avrebbe consentito la conduzione di veicoli con peso superiore ai 35 quintali (cat "C" e "D") e veicoli speciali con rimorchio superiore ai 750 chilogrammi (cat "E"), o comunque veicoli adibiti al trasporto di oltre 9 persone, veicoli di cui l'Amministrazione, all'epoca non ancora divisa in Dipartimenti, aveva la disponibilità.

Premesso quanto sopra, si osserva che, allo stato, gli unici veicoli utilizzati da questa Amministrazione, intesa come D.O.G. e D.A.G., sono autovetture che non superano, anche se blindate (con la sola eccezione della vettura assegnata all'Onorevole Ministro), i 35 quintali, per la cui conduzione è sufficiente il possesso della patente di categoria B.

Per tanto, a parere di questo Ufficio, i conducenti di automezzi già in servizio presso questa Amministrazione, sono da ritenersi idonei alla guida degli autoveicoli attualmente in uso presso questa Amministrazione anche se solo in possesso della patente di categoria "B", ad eccezione, come evidenziato, della guida della vettura attualmente utilizzata dall'Onorevole Ministro.

Ciò consente di ritenere idonei alla guida gli attuali conducenti assunti previo possesso della patente di categoria "D" o "D-E" anche allorché detta patente, per il raggiungimento del limite di età del conducente (60 anni), potrà essere declassata ad una categoria inferiore (categoria "C" o "B"), o allorché, all'atto del rinnovo della patente, o in altre occasioni di verifica, essi dovessero risultare non più in possesso dei requisiti psicofisici previsti dal Codice della Strada per il mantenimento dell'abilitazione alla guida dei diversi e più impegnativi autoveicoli di cui alle patenti di categoria "D" e "D-E" e subire il declassamento della patente da quella originaria a quella di categoria "C" o "B" che li abilita, comunque, alla guida delle autovetture ordinarie cui si riferisce.

Roma 1406/06

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Pietro Maria Scialdiferri